

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4924 del 16/10/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SMEG SPA DI GUASTALLA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5062 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.18401/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"SMEG Spa" - Gustalla.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"SMEG Spa"** avente sede legale in Comune di **Guastalla – Via Leonardo Da Vinci n.4 – Loc. San Girolamo** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di elettrodomestici** ubicato in Comune di **Guastalla – Via Leonardo Da Vinci n.4 – Loc. San Girolamo** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE al PG/96682 del 6/07/2020.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/107711 del 27/07/2020;

Dato atto che il Comune di Guastalla, entro 30 giorni dalla richiesta di ARPAE di PG/97966 dell'8/07/2020, come previsto dall'art.269, punto 3) del D.Lgs.152/2006, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere in relazione agli aspetti urbanistici;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SMEG Spa"** ubicato nel comune di **Guastalla – Via Leonardo Da Vinci n.4 – Loc. San Girolamo** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-1269 del 13/03/2018 e successiva modifica non sostanziale DET-AMB-2018-3648 del 16/07/2018;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SMEG Spa"** è autorizzata ad attivare e modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione elettrodomestici negli impianti ubicati in Comune di **Guastalla – Via Leonardo da Vinci n.4 - Loc. San Girolamo** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.39 – ASPIRAZIONE 2 POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI
 EMISSIONE N.78 – POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERE FORNI
 EMISSIONE N.129 – LINEA AUTOMATICA PRODUZIONE MUFFOLE QS TRIVALENTI
 EMISSIONE N.130 – ASPIRAZIONE COIBENTAZIONE FORNI LINEA 7
 EMISSIONE N.131 – COLLAUDO PICCOLI ELETTRODOMESTICI
 EMISSIONE N.132 – COLLAUDO BRUCIATORI FORNI LINEA 5

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **1 Dicembre 2020** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **9 Dicembre 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Unità produttiva n.1

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	FUMI COMBUSTIONE COLLAUDO CUCINE E PIANI COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E34	FUMI COMBUSTIONE COLLAUDO CUCINE E PIANI COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E36	LAVORAZIONI MECCANICHE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E39	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI N.2	6000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	Mns (1)
E40	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	3000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E41	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	3600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E42	CABINA DI SVERNICIATURA PEZZI SMALTATI	3500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale Particellare	< 5	
E43	ASPIRAZIONE POSTAZIONI DI SALDATURA	3000	Oltre il colmo del tetto	10 min/g	-----	-----	
E48	CABINA DI SMALTATURA MANUALE	12000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	-----	-----	
E51	FUMI COMBUSTIONE COLLAUDO CUCINE E PIANI COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E52	ASPIRAZIONE POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E53	ASPIRAZIONE POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	12000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E54	BANCO DI MOLATURA	3800	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
E56	RICAMBIO POSTAZIONE PROVE ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E57	RICAMBIO POSTAZIONE PROVE ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E58	RICAMBIO CONTROLLO QUALITA' OVAL STAT. ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E67÷E69	COLLAUDO BRUCIATORI SU LINEA PRODUZIONE CUCINE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E70	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	3600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E71	ASPIRAZIONE POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI	3600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E75	POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI LINEE 1 E 2	8300	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E76	POSTAZIONI COIBENTAZIONE CAMERA FORNI LINEE 3 E 4	8300	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E78	POSTAZIONE COIBENTAZIONE CAMERE FORNI	4200	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	Mns (2)
E79	RICAMBIO ARIA CABINA ELETTRICA "A"	5000	Oltre il colmo del tetto	24	-----	-----	
E84	ASP. TEMpra	1500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	-----	-----	
E85-E86	RICAMBI ARIA SALETTE FUMATORI N.1 E N.2	EMISSIONI ELIMINATE					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E92	IMBALLATRICE AUTOM. CON TERMORETRAIBILE FORNI DA INCASSO	5000	Oltre il colmo del tetto	8	-----	-----	
E102	LINEA AUTOMATICA PRODUZIONE FORNI SALDATURA "SARES"	5000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E106	ASPIRAZIONE SU ROBOT DI SALDATURA TSR	900	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E107	ASPIRAZIONE COIBENTAZIONE FORNI E PULIZIA	EMISSIONE ELIMINATA					
E109	GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
E111	ROBOT DI SMERIGLIATURA	EMISSIONE ELIMINATA					
E112	ROBOT DI SALDATURA A TIG	EMISSIONE ELIMINATA					
E113	REALIZZAZ. PROTOTIPI CON STAMPANTE 3D OVERMACH	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E117	LINEA AUTOMATICA DI PRODUZIONE FORNI (Saldatura SARES – facciata a muffola)	1500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E118	ISOLA DI PRODUZIONE MUFFOLE QS GROUP	5000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E119	CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE E BATTIGANCIO	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 5	
E121	EVACUATORE UFFICIO PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E122	BRUCIATORI FORNO COTTURA (2,19 MW A GAS METANO)	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(3)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E123	FORNO COTTURA PEZZI SMALTATI	37000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Fluoro Piombo	< 5 < 5 < 0,5	
E124	POSTAZIONE COIBENTAZIONE LINEA 8	4000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E125	ASPIRAZIONE CAPPE CONTROLLO QUALITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E126	POSTAZIONE COIBENTAZIONE FORNI	2000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E127	CABINA VERNICIATURA A POLVERE PANNELLI E BATTIGANCIO	12000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 5	
E128	CABINA VERNICIATURA A POLVERE MUFFOLE E BATTIGANCIO	15000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 5	
E129	LINEA AUTOMATICA PRODUZIONE MUFFOLE QS TRIVALENTI	10000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
E130	ASPIRAZIONE COIBENTAZIONE FORNI LINEA 7	7000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
E131	COLLAUDO PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E132	COLLAUDO BRUCIATORI FORNI LINEA 5	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(1) Per tale emissione, trattandosi di eliminazione delle puntatrici e tenuto conto che é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(2) Per tale emissione, trattandosi di spostamento della postazione dalla Linea 14 alla Linea 7 senza modificare le sue caratteristiche quali/quantitative, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

(3) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Il valore di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di GPL o gas naturale.

Unità produttiva n.2

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EA2	ASPIRAZIONE BANCHI DI SATINATURA	12800	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	
EA6	RICAMBIO ARIA BOX SALETTA FUMATORI	EMISSIONE ELIMINATA					
EA17	FILTRO TAGLIO LASER	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare	< 10	
EA18	FILTRO TAGLIO AL PLASMA	EMISSIONE ELIMINATA					
EA22	FILTRO SU SABBIA TRICE	500	Oltre il colmo del tetto	Salt.	-----	-----	
EA25	PULIZIA LASTRE E CONFEZIONAMENTO ACCESSORI	3000	Oltre il colmo del tetto	8	COV (come C-tot)	< 20	
EA27	CONFEZIONAMENTO CON TERMOIMBALLAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	8	COV (come C-tot)	< 20	
EA28	ASPIRAZIONE CAPP A RULLIERA DI SCARICO TAGLIO LASER PER CONTROLLO QUALITA'	5000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale Particellare	< 10	
EA29	ASPIRAZIONE CAPP A ZONA COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
EA30- EA31	ASPIRAZIONE CAPP A ZONA LAVASTOVIGLIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
EA32	ASPIRAZIONE CAPP A CUCINA AZIENDALE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
EA33	ASPIRAZIONE CAPP A ZONA LAVASTOVIGLIE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
EA34	ASPIRAZIONE CAPP A ZONA COTTURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					

Unità produttiva n.3

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EB1	ASPIRAZIONE IMBALLATRICE INCANDESCENZA AD	2600	Oltre il colmo del tetto	8	COV (come C-tot)	< 20	
EB2	GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
EB3	RICAMBIO ARIA BOX FUMATORI	EMISSIONE ELIMINATA					

Impianti termici civili

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G1	CENTRALE TERMICA "A" (N.2 CALDAIE DA 2593 KW TOT.)	2300	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 <100	(*)
G3	CENTRALE TERMICA "C" (N.3 CALDAIE DA 2348 KW TOT.)	2500	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 <100	(*)
G4	CENTRALE TERMICA "C1" (N.2 CALDAIE DA 2131 KW TOT.)	2780	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 <100	(*)
G5	CENTRALE TERMICA "D" (N.2 CALDAIE DA 2560 KW TOT.)	2780	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 <100	(*)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
G6	CENTRALE TERMICA "D1" (N.2 CALDAIE DA 78 KW TOT.)	80	Oltre il colmo del tetto	24 per 365 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 <100	(*)
G7	CENTRALE TERMICA "E" (N.3 CALDAIE TOT. 3,6 Kw)	2600	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(**)
G7/1	CENTRALE TERMICA "E" (N.1 SCALDA ACQUA DA 110 Kw)	110	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 <100	(*)
G8	CENTRALE TERMICA "F" (N.2 CALDAIE DA 657 KW TOT.)	700	Oltre il colmo del tetto	24 per 180 gg/anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di Carbonio	< 5 < 150 < 35 <100	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Per tale emissione la ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici avendo il singolo generatore di calore una potenzialità termica nominale inferiore a 3MW.

(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
Il valore di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di GPL o gas naturale.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio, dei COV (espressi come C-Tot), dei fluoruri gassosi e particellari e dei metalli devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Per gli impianti di combustione generanti l'emissione **E122** e **G7** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione che rientrano al Titolo I della Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che si configurano quale impianti di combustione medi, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

Unità produttiva 1

- semestrale per le emissioni n.123;
- annuale per le emissioni n.39 - 40 - 41 - 42 - 52 - 53 - 54 - 70 - 71 - 75 - 76 - 78 - 102 - 106 - 117 - 118 - 119 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130.
- annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per l'emissione n.122. **Il primo campionamento sull'emissione E122 dovrà essere effettuato contestualmente alla messa a regime degli impianti nuovi e/o modificati.**

Unità produttiva 2

- annuale per le emissioni n.A2 - A17 - A25 - A27 - A28;

Unità produttiva 3

- annuale per le emissioni n.B1;

Impianti Termici

- annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per l'emissione G7. **Il primo campionamento sull'emissione G7 dovrà essere effettuato contestualmente alla messa a regime degli impianti nuovi e/o modificati.**

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/96682 del 6/07/2020;

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06

- La Ditta, attraverso la modifica della propria rete interna di raccolta dei reflui, recapita gli stessi in pubblica fognatura e non più in corpo idrico superficiale.
- E' stato dismesso l'impianto di trattamento chimico-fisico e relativo scarico in corpo idrico superficiale, essendo venuta meno la necessità del trattamento di sgrassaggio.
- Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è costituito pertanto da acque reflue derivanti da lavaggio pavimenti, condensa compressori, condensa centrali termiche, controlavaggio addolcitori, classificate come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità/quantità, recapitanti in pubblica fognatura attraverso il punto indicato con la sigla S2 nella documentazione presentata.
- Sono presenti anche punti di scarico di acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici presenti nello stabilimento, (indicati nella documentazione con le sigle S1, S4, S5, S7, S8) di cui al par. 2.2 della D.G.R. 1053/03, anch'essi collettati in pubblica fognatura e, pertanto, non oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammessi, purché si osservi il Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato, come indicato anche al par. 4.1.1 della D.G.R. 1053/03.
- Le acque bianche dei pluviali e le acque meteoriche, entrambe non oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, vengono scaricate in corpo idrico superficiale.
- I reflui derivanti dalla condensa dei compressori, che possono contenere tracce di olio, vengono inviati ad impianto di disoleazione prima dello scarico in pubblica fognatura.
- I reflui derivanti dal lavaggio della pavimentazione industriale vengono inviati all'impianto di accumulo e sedimentazione prima dello scarico in pubblica fognatura che avviene tramite impianto di sollevamento formato da elettropompa con una portata di 4,5 l/sec.
- Sono presenti altri 6 impianti di sollevamento, in aggiunta a quello, citato nel punto precedente, riferito al sollevamento della vasca di accumulo e sedimentazione, che hanno tutti le stesse caratteristiche e sono dotati di 2 pompe di sollevamento ciascuna della portata di 3,5 l/sec. Essi saranno controllati da una centralina di funzionamento che impedirà la contemporanea partenza di due impianti, permettendo così di avere una portata di scarico inferiore ai 4,5 l/sec.
- I fanghi prodotti saranno smaltiti come rifiuti.
- L'approvvigionamento idrico avviene tramite 2 pozzi ad uso domestico ed irriguo, 2 pozzi ad uso industriale, domestico, irriguo ed antincendio, dotati di contatore, per una quantità media prelevata di 30.045 m³/anno a fronte di una quantità massima autorizzata di 71.000 m³/anno e da acquedotto per un quantitativo medio prelevato di circa 10.070 m³/anno.
- Lo scarico è in funzione per 16 ore al giorno per 220 giorni all'anno per un quantitativo scaricato di circa 20.000 m³/anno.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053/2003.
- 2) Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

- 4) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 5) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 6) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 7) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluio non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.
- 11) Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
- 12) Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività svolta dalla Ditta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.